



**Comune di Lavagna**  
Provincia di Genova

ORDINANZA N. **ZU**

Lavagna **29 FEB. 2012**

**Oggetto: Ordinanza relativa all'utilizzo di apparecchi da gioco e apertura e funzionamento di sale-giochi**

## **IL SINDACO**

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs n.267/2000;

Ritenuto necessario adottare apposita ordinanza sindacale in materia di utilizzo di apparecchi da gioco e di apertura e funzionamento di sale-giochi, con l'obiettivo di:

- disciplinare, a livello comunale, le modalità di utilizzo dei giochi e il numero massimo degli stessi per ogni sala-giochi;
- limitare l'accesso agli apparecchi da gioco e, ove possibile, dissuadere dall'utilizzo degli stessi, in special modo da parte delle fasce più a rischio, rendendo obbligatoria una forma di pubblicità, all'interno di ogni esercizio, riguardo la pericolosità di assuefazione e abuso, che può scaturire dall'uso per soggetti psicologicamente deboli;
- indicare elementi che i privati devono conoscere preliminarmente e le strutture comunali coinvolte nel procedimento devono responsabilmente valutare con giudizio comparativo con l'interesse pubblico da tutelare prima di concedere o di negare l'apertura di sale giochi, quali quelli relativi allo stato dei luoghi, alle dotazioni che devono essere presenti nei locali, alle caratteristiche ed effetti sulla mobilità e traffico veicolare e pedonale che in esse si svolge (ivi compresi i necessari stalli per la sosta) in quanto gli stessi hanno effetti immediati sull'incolumità personale di coloro che, per varie ragioni, in detti luoghi o contesti si trovano a transitare o a svolgere attività sociali o scolastiche;

## **ORDINA**

Nel rispetto delle norme statali che regolano la materia, R.D. n.773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) e R.D. n.635/1940 e s.m.i. (Regolamento T.U.L.P.S.) ed edilizie di assetto del territorio:

### **1) Prescrizioni**

Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga autorizzazione di polizia per l'installazione di apparecchi da gioco deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse.

### **2) Utilizzo degli apparecchi**

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- a) ai minori di anni 15 (quindici), quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- b) ai minori in età di obbligo scolastico nelle ore mattutine dei giorni non festivi;
- c) ai minori di anni 18 (diciotto) relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art.110, comma 6 e comma 7, del T.U.L.P.S..



**Comune di Lavagna**  
Provincia di Genova

**3) Obblighi dei titolari**

All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi.

Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o cruento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 (diciotto).

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art.180 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

E' fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine "casinò", slot machine o termini che richiamino il gioco d'azzardo.

Come disposto dall'art.18 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

**4) Caratteristiche minime e limitazioni**

L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:

- a) la superficie del locale non sia inferiore a mq100 (cento) e superiore a mq200 (duecento), al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali: uffici o magazzino, attività complementari;
- b) il locale non sia ubicato in edifici a prevalente destinazione di civile abitazione;
- c) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche con particolare riferimento all'accessibilità, dotazioni per portatori di handicap;
- d) fatte salve le norme suddette il locale deve essere dotato di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne e di cui un bagno per portatori di handicap;
- e) gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6 e comma 7, del T.U.L.P.S., sono collocati in aree specificatamente dedicate e protette;
- f) la superficie occupata con i giochi non può superare il 60% (sessanta) della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini.
- g) Il locale sia dotato di spazi destinati al parcheggio pertinenziale esclusivo dell'attività in parola, nella misura minima di mq. 80 se mq.100 mq. di superficie del locale da raddoppiare ove superiore. Tali spazi sono da rinvenire entro un raggio di m. 50 dall'ingresso del locale, con un minimo comunque di n° 5 posti auto (per mq.100) da raddoppiare ove superiore, e per il quale è esclusa la monetizzazione alternativa in qualsiasi forma.
- h) Il locale non sia ricompreso nella zona residenziale di salvaguardia ambientale (RE-A) cosiddetto Centro Storico all'interno della quale la destinazione sala giochi che non rientra tra quelle



## **Comune di Lavagna**

*Provincia di Genova*

soggette alla disciplina del commercio ma "paracommerciale" non specificatamente ammesse ed elencate all'art.8 comma 2 delle N.d.A. del vigente strumento urbanistico. Non ammissibile in quanto in tale zona è pressante la necessità di salvaguardare e rivitalizzare le vie centrali storiche del borgo, imponendo che le vetrine siano utilizzate solo da attività con la vendita di beni al pubblico, elemento essenziale per la vitalità turistica dei luoghi, in cui vi è l'opportunità di viali idonei al passeggio, meta per le vacanze o per le visuali delle particolari peculiarità storico culturali presenti.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da giochi all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sale giochi.

La distanza minima di sala giochi da scuole pubbliche e private, asili, di ogni ordine e grado, è fissata in metri lineari 300 (trecento).

La distanza minima di sala giochi da ospedali, case di cura, cimiteri, strutture socio assistenziali e similari, luoghi destinati al culto di qualsiasi ordine e grado, centri sociali, palestre è fissata in metri lineari 200 (duecento).

Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare, purchè la superficie ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio non sia superiore ad un quarto del totale della superficie dell'attività di sala giochi misurata come indicato ai precedenti commi, e l'attività di somministrazione sia all'interno del locale, non comunichi direttamente sulla pubblica via e non sia pubblicizzata all'esterno.

Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande, il titolare dovrà esporre in modo visibile un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.

Non è consentito apportare alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

In tali esercizi è esclusa l'attività di ristorazione.

I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non possono essere trasformati in sale gioco, se non previa riconsegna della licenza.

Dette disposizioni e limiti non si applicano per gli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.).

### **5) Condizioni per l'apertura**

Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente nei locali aventi le caratteristiche previste dal presente atto e conformi ai titoli abilitativi riguardanti la destinazione d'uso "paracommerciale".

Il titolare della sala deve designare un gerente responsabile. Questi, attraverso la sua costante presenza, risponde del buon funzionamento della sala con l'obbligo di vigilare in permanenza sul locale e sull'esercizio degli apparecchi. In particolare, si adopererà per prendere tutti i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine e della quiete, sia all'interno che all'esterno della sala. Nel caso di assenza del gerente la sala non può essere aperta qualora lo stesso non venga sostituito tempestivamente da altra persona competente dandone avviso scritto alla Polizia Locale.

Il titolare dovrà indicare il genere e il numero degli apparecchi che intende mettere in esercizio nella propria sala.

Nei locali della sala è vietato far funzionare apparecchi musicali di qualsiasi genere con finestre o porte aperte.

### **6) Attività complementari consentite nelle sale giochi**



**Comune di Lavagna**  
Provincia di Genova

Presso la sala giochi è ammessa:

- l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme previste in materia;
- l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate;
- l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute al punto 4.

**7) Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**

Nella sala giochi o sala di attrazione, con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, sono vietate:

- la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16 (sedici) anche in presenza di familiari;
- la somministrazione di bevande aventi tasso alcolico superiore a 21% (ventuno) del volume.

**8) Sanzioni**

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del T.U.L.P.S. stesso.

**9) Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici diversi dalle sale giochi**

A norma dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art.110 del T.U.L.P.S., nonché di altri apparecchi automatici da trattenimento, all'interno di esercizi pubblici muniti di licenza rilasciata ai sensi dell'art.86 e 88 del T.U.L.P.S., diversi dalle sale giochi, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.

L'installazione soggetta a segnalazione certificata di inizio attività deve rispettare i limiti numerici previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti nella materia.

**DEMANDA**

al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

**INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso;
- al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Lavagna,

29 FEB. 2012



**IL SINDACO**  
Giuliano Vaccarezza